



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

SCIENZE FARMACEUTICHE APPLICATE (L-29)

Sede di Imola

INDICE

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO.....	3
ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO	4
ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI	4
ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE.....	5
ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ.....	5
ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE	5
ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE.....	5
ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE.....	5
ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE...6	
ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE	6
ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE	6
ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE.....	6
ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE	7

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze farmaceutiche applicate è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di diploma rilasciato da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

È necessario, altresì, il possesso delle conoscenze e competenze delle nozioni basilari di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento è oggetto di specifica verifica.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso devono ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

b. Modalità di ammissione

Il Corso di laurea è a numero programmato a livello locale, in relazione alle risorse disponibili.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Le conoscenze e competenze richieste per l'accesso sono positivamente verificate con il raggiungimento, nella prova scritta prevista per l'ammissione al corso di studio a numero programmato, della votazione minima indicata nel bando di concorso.

Qualora la verifica delle conoscenze e competenze non sia positiva, viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA). L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

L'obbligo formativo aggiuntivo consiste nell'assegnazione di attività individuali definite dal Consiglio di Corso di studio. Esso viene assegnato sulle conoscenze di base e si intende assolto con una delle seguenti modalità:

- 1) superamento di una apposita prova orale su argomenti di Biologia, Chimica, Fisica e Matematica che si svolgerà in date, pubblicate con apposito avviso, davanti ad una commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio;
- 2) superamento dell'esame di Biologia vegetale e animale. La definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato pubblicata ogni anno sul Portale ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso. Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore alla prefissata votazione minima, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione alla prova, pervenute secondo le modalità fissate nel bando, o i candidati presenti il giorno della data di espletamento della prova di ammissione

risultati pari o inferiore a quello dei posti disponibili, sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze gli studenti che si iscrivono a seguito di:

- presentazione di istanza di opzione dai corsi di studio appartenenti alla classe 24-Scienze e tecnologie farmaceutiche;
 - presentazione di istanza di opzione dal corso di laurea di Scienze Farmaceutiche Applicate ordinamento previgente;
 - possesso di titolo accademico in un corso di studio appartenente a una delle seguenti classi:
 - ex D.M. 270: Classe L-2 Biotecnologie, Classe L-13 Scienze Biologiche, Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche, Classe L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe LM- 13 Farmacia e farmacia industriale, Classe LM-41 Medicina e chirurgia;
 - ex D.M. 509/99: Classe 1- Biotecnologie, Classe 12- Scienze Biologiche, Classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche, Classe 24-Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe 14/S Farmacia e farmacia industriale, Classe 46/S Medicina e chirurgia;
 - possesso di titolo accademico di ordinamenti previgenti al D. M. 509/99 in: Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Chimica, Chimica industriale, Medicina e chirurgia;
 - passaggi e trasferimenti da corsi di studio appartenenti ad una delle seguenti classi:
 - ex D.M. 270: Classe L-2 Biotecnologie, Classe L-13 Scienze Biologiche, Classe L-27 Scienze e tecnologie chimiche, Classe L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe LM- 13 Farmacia e farmacia industriale, Classe LM- 41 Medicina e chirurgia; ex D. M. 509/99: Classe 1- Biotecnologie, Classe 12- Scienze Biologiche, Classe 21- Scienze e tecnologie chimiche, Classe 24-Scienze e tecnologie farmaceutiche, Classe 14/S Farmacia e farmacia industriale, Classe 46/S Medicina e chirurgia;
- che abbiano acquisito cfu in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: FIS/01-FIS/08, MAT/01-MAT/09, CHIM/03, BIO/05, BIO/09-BIO/16.

ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO

Il corso di studio è articolato in curricula. Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è consentito il passaggio tra i curricula previsti, salvo che per eccezionali e motivate esigenze. Le richieste motivate, presentate entro i termini determinati annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo, saranno sottoposte singolarmente al Consiglio di Corso di Studio, il quale valuterà i motivi della richiesta e la sua ammissibilità. In caso di esito positivo il Consiglio stesso delibererà sul piano di studio individuale proposto e sulla richiesta di passaggio in base ai seguenti criteri:

- congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio
- verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale.

ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 5 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza all'attività didattica è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 6 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 7 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi (30) ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Le modalità di svolgimento possono essere:

- forma orale
- forma scritta
- forma pratica

Per ogni attività formativa queste modalità possono essere applicate singolarmente o mediante la loro combinazione

ART. 8 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente uno o più insegnamenti che il corso di Studio individua annualmente e rende noti tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un'attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e

resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

ART. 12 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di studio prevede un tirocinio curriculare, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo e dai programmi internazionali di mobilità.

ART. 13 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale prevede la compilazione e la discussione di un elaborato scritto su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio o su argomenti inerenti l'attività svolta durante il Tirocinio curriculare. Lo studente svolge il proprio lavoro sotto la guida di un docente, che vigila e supporta l'attività dello studente e verifica l'adeguatezza dell'elaborato per l'ammissione alla discussione.

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Lo studente dovrà trasmettere l'elaborato al docente e alla Commissione tramite procedura on-line. L'elaborato deve essere discusso pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dal Regolamento didattico d'Ateneo.

I criteri per la valutazione della tesi sono:

- originalità dell'argomento;
- correttezza metodologica;
- livello di approfondimento;
- adeguatezza della scrittura e redazione dell'elaborato;
- capacità espositiva e di presentazione dell'elaborato.

La valutazione della commissione è espressa in centodecimi (110). In caso di valutazione positiva, la prova s'intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima di 110/110.

Al punteggio della media di laurea possono essere aggiunti:

- - 4 punti proposti dal relatore + 2 punti proposti dalla commissione (elaborato finale sperimentale)
- 2 punti proposti dal relatore + 2 punti proposti dalla commissione (elaborato finale pratico professionale)
- 1 punto proposti dal relatore + 1 punto proposti dalla commissione (elaborato finale compilativa)
- La Commissione di Laurea, a sua discrezione, può arrotondare a 110/110 il punteggio di candidati che raggiungano 109/110 e arrotondare a 100/110 il punteggio dei candidati che superino di frazioni di punto la votazione finale di 99/110. Al candidato che consegue il titolo in corso viene assegnato 1 punto in più nel punteggio finale. Se al termine della discussione dell'elaborato lo studente in corso raggiunge il punteggio di 110/110 prima dell'assegnazione del punto aggiuntivo gli viene conferita la lode.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.